



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Prot. n. 2013/ 7633 /Giochi/SCO

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la convenzione di concessione n. 4831 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della società Eversport s.r.l. nei locali siti in Via Pontirolo 8/C, – Treviglio (BG);

Visto l'articolo 6, comma 1° della convenzione che prevede che *“Il concessionario è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi ed amministrativi che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici”*, il comma 1°, lettera a) che stabilisce che il concessionario è obbligato a versare *“i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente;”*, e il comma 1° lettera b) recante altresì l'obbligo per il concessionario di versare *“l'imposta unica sulle scommesse di cui decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288”* ;

Visto l'articolo 14, comma 1, della convenzione che recita che *“ Il concessionario, a partire dal 2010, è tenuto a versare ad AAMS, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso”* ;

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera e), della citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche *“nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni”*;

Vista la nota prot. n. 2012/43666/Giochi/SCO del 28 settembre 2012 con la quale il predetto concessionario è stato invitato, senza esito, al pagamento dell'imposta unica, dei saldi quindicinali e del canone concessorio per gli anni 2011/2012;



Considerato che, con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, prevista dal citato articolo 20, comma 2, lettera e), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerata la nota Prot. 48791/giochi/sco del 29 ottobre 2012, con la quale la società Eversport è stata invitata, inutilmente, a versare entro il termine di 15 giorni le somme ancora dovute a titolo di flussi finanziari per gli anni dal 2009 al 2012;

Considerata la nota del 28 novembre 2012 con la quale la società Eversport s.r.l. ha comunicato di aver depositato, già in data 29 ottobre 2012, ricorso presso il Tribunale di Bergamo al fine di essere ammessa alla procedura di pre-concordato ai sensi dell'articolo 161 L.F.;

Vista la nota dell'Ufficio regionale Agenzia dei Monopoli e delle Dogane per la Lombardia, sede distaccata di Brescia prot. 18535 del 1° marzo 2013 con la quale il concessionario è stato inutilmente invitato a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di canone concessorio afferente il 1° semestre 2013;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° 4831 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con con la società Eversport s.r.l. nei locali siti in Via Pontirolo 8/C, – Treviglio (BG), operante nei comuni di Andria (BT), Cassano D'Adda (MI), Treviglio (BG).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

Roma, lì 17 giugno 2013

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Roberto Fanelli